

La cooperativa Duemani si rilancia oltre i suoi 40 anni

Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, servizio sulla nostra associata Cooperativa Duemani di Lecco.

Con l'aiuto degli studenti del Cfp Lecco un nuovo logo e un sito

La cooperativa sociale Duemani si rilancia oltre i suoi 40 anni

LECCO (cca) Avviata nel 1983 su iniziativa dell'allora parroco del Caleotto, don Mario Proserpio, la Cooperativa Duemani si rilancia oggi, alla vigilia dei suoi quarant'anni. «La cooperativa in questi anni non ha adeguatamente valorizzato i servizi che è in grado di fornire e quindi abbiamo deciso di raccontare nuovamente il doppio valore del nostro operato: promuovere le attività che sappiamo svolgere, dando al contempo un'opportunità a chi ne ha bisogno» afferma **Gaia Bolognini** (nella foto), dallo scorso gennaio direttrice della Coop sociale che ha sede in via Risorgimento. La Duemani si occupa di inclusione sociale e di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Oggi sono circa 100 le persone che vi lavorano, organizzate in tre aree di attività. La loro formazione costante e sistematica conferisce alta qualità alle prestazioni, con la garanzia di



affidabilità e puntualità. Manutenzione del verde (giardini e campi da calcio), servizi di pulizia e sanificazione, traslochi, assemblaggio, confezionamento, insacchettatura conto terzi: attraverso queste attività Duemani dà un'opportunità lavorativa a molte persone, alcune svantaggiate, altre in un momento di fragilità, altre semplicemente in cooperativa perché credono in questo progetto. Con il contributo di due soci volontari ed esperti di gestione aziendale, **Maurizio Crippa** e **Roberto Lunardelli**, la Duemani ha attuato un progetto di analisi, sviluppo, formazione e riorganizzazione interna. «Per raccontare tutto questo al territorio abbiamo chiesto l'aiuto degli studenti del quarto anno del Corso Operatore Grafico del Cfp di Lecco - racconta Bolognini - Hanno ridisegnato per noi il logo e il sito www.duemani.it con il quale ci rilanciamo al territorio».

Spettro carestia: "Il nostro pane quotidiano solo per il 5% dipende dal grano ucraino"

Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo.

GIORNALE DI LECCO
LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022

LECCO | 5

Le scorte di cereali bloccate dalla guerra a Odessa sono per ora solo un segnale di allarme per le aziende alimentari

LECCO (br4) La guerra in Ucraina, oltre alla tragedia umanitaria del suo popolo, sta causando fortissime tensioni nel settore produttivo alimentare. In particolare, le 20 milioni di tonnellate di cereali bloccate a Odessa sono un segnale di allarme per i produttori italiani. A tal proposito si esprime **Andrea Ottolina**, amministratore di «Molino Colombo» di Paderno d'Adda, storica (esiste dal 1882) nonché primaria azienda produttrice di farine di alta qualità.

Che effetti sta avendo questa carenza di cereali sul mercato?

«Senza ombra di dubbio le circa 20 milioni di tonnellate bloccate a Odessa di cereali sono un segnale d'allarme. Bisogna tenere presente che nella gamma dei cereali ci sono grano tenero, grano duro e mais, quest'ultimo un altro prodotto fondamentale dato che l'Ucraina è il secondo produttore al mondo. Russia e Ucraina sono rispettivamente primo e quarto esportatore mondiale. Le ripercussioni del blocco ricadranno soprattutto su paesi del Nord Africa e quelli asiatici come l'Indonesia. La conseguenza inevitabile sarà un rincaro dei prezzi».

Quanto questa carenza sta impattando sulla sua azienda in termini di approvvigionamento?

«Per quanto riguarda la nostra azienda, macinando principalmente grano tenero, le tensioni in Ucraina stanno influenzando relativamente poco in termini quantitativi. Rispetto al grano importato in Italia, la quota ucraina è di circa il 5%. Questo è il risultato di una diversificazione effettuata negli anni passati, nei quali abbiamo aperto relazioni commerciali importanti con Australia, Canada, Austria, Ungheria e Germania, oltre ovviamente al grano tenero italiano».

Grazie a questa rete globale di rapporti commerciali state quindi riuscendo ad attutire il colpo?

«Possiamo dire, per quanto riguarda gli approvvigionamenti, che attualmente siamo coperti. Ma c'è un grosso "ma": l'Italia importa circa il 30% del grano dall'Ungheria e quando il presidente Orban qualche

Spettro carestia: «Il nostro pane quotidiano solo per il 5% dipende dal grano ucraino»



settimana fa ha dichiarato di non volerne esportare più, ciò ha creato seri problemi per i produttori italiani. Per fortuna la questione si è risolta nel giro di pochi giorni, ma questo fa capire quanto un Paese deficitario di grano tenero come

l'Italia sia esposto nel caso in cui qualche altra nazione produttrice decida di interrompere il proprio export».

L'inflazione è la naturale conseguenza di queste tensioni sui mercati. Che impatto sta avendo su «Mo-

lino Colombo»?

«Diciamo che il mercato dei cereali era già in surriscaldamento prima della guerra. Ovviamente il conflitto ha peggiorato il contesto, facendo più che raddoppiare i prezzi. Dal settembre 2020 il costo del gra-

no è aumentato di circa il 120%. Purtroppo, a breve vi sarà un'ulteriore revisione in rialzo per le farine, con livelli mai toccati in precedenza dal mercato del nostro settore».

A seguito della devastazione dei campi di coltivazione in Ucraina dovuta alla guerra, si aspetta un ridimensionamento della quota ucraina nel mercato?

«Assolutamente sì. Lo stesso Ministero dell'Agricoltura ucraino ha dichiarato recentemente che tutta la produzione per l'anno corrente sarà destinata all'autoconsumo. Un dato che potrebbe far capire meglio la cornice nella quale ci stiamo muovendo: l'Ucraina disponeva di una produzione cerealicola di 25 milioni di tonnellate, delle quali circa 18 venivano esportate. Il fatto che la guerra costringa l'Ucraina ad uscire dalla rete commerciale implicherà enormi tensioni. L'anno scorso, solo per fare un esempio, a seguito della riduzione del 35% del raccolto canadese e americano, il rialzo dei prezzi aveva registrato un +70% rispetto alla stagione

precedente. È vero che Canada e Usa sono secondo e terzo esportatore mondiale, ma ci dà un'idea di cosa potrebbe accadere se attori così importanti entrassero in difficoltà».

Un'ultima domanda riguarda l'effetto che ci avrà su Lecco e provincia. Che cosa si aspetta per prossimi mesi?

«Come azienda, prevediamo un ulteriore rialzo dei prezzi di circa il 10%, che si aggiunge a quello già effettuato del 35% nel 2021. Oltre al prezzo del grano più che raddoppiato, bisogna tenere conto di un'altra componente essenziale per la produzione, ovvero l'energia elettrica, il nostro secondo costo di produzione. In fatti, rispetto al 2021, l'aumento è stato di circa +300%, e nei primi tre mesi del 2022 abbiamo speso la stessa cifra sostenuta nell'intero arco del 2021. Il problema è capire quanto questa situazione potrà essere sostenuta dalle aziende, dato che gli aumenti non coprono quelli stabiliti».

Riccardo Boia



Peppino Ciresa

Peppino Ciresa, ex presidente di Confcommercio, titolare di un panificio con due negozi in città «La gente è da tempo più attenta a evitare gli sprechi»

LECCO (cca) «Più del costo della farina, incide quello dell'energia: produrre pane è un'attività fortemente energivora. Giocoforza abbiamo dovuto aumentare di qualcosa i prezzi del nostro prodotto al dettaglio, con la consapevolezza, quindi la preoccupazione, che questo piccolo rincaro si somma ad altri che gravano sulle spalle delle nostre famiglie». **Peppino Ciresa** è per più ragioni sul fronte del caro vita aggravato dalle ricadute della guerra in Ucraina: consigliere comunale, ex candidato sindaco, ex presidente di Confcommercio e Confidi, in questo caso, soprattutto, contitolare di

uno storico panificio con due negozi in città.

In questo clima di inflazione la gente risparmia anche sul pane?

«Da tempo il consumo di pane è in calo. Ormai mi restano tre clienti che acquistano i "sette/ottocento grammi di michette" che una volta erano il consumo quotidiano di una famiglia. Oggi mediamente non eccede il paio di panini tra pranzo e cena, perché c'è più pietanza, ma anche più attenzione a evitare lo spreco. Si compra magari una pagnotta multicereali che dura qualche giorno di più e così non si butta via nulla».

In dieci panifici lecchesi si svolge tuttora l'iniziativa del "pane sospeso"?

«E tanti clienti continuano a contribuire infilando gli spiccioli del resto anche qualcosa di più nella cassetta. L'iniziativa continua ad essere una bellissima iniziativa di solidarietà a sostegno di Caritas e delle famiglie in stato di bisogno».

Il pane aumenterà ancora?

«Speriamo di no, ma se dovesse cadere la ragione sarebbe da imputare non tanto alla carenza di grano ucraino, quanto al costo dell'energia, elettrica e gas».

[Download](#)

“Le imprese sono più attente e investono nella difesa dei dati”

La Provincia del 6 giugno 2022, il titolare della **A&B Sistemi** **Luigi Brusadelli** parla di sicurezza informatica nelle aziende.

«Le imprese sono più attente e investono nella difesa dei dati»

L'informatico

Titolare della A & B Sistemi Luigi Brusadelli nota una maggiore consapevolezza sui rischi

Luigi Brusadelli, titolare dello studio A&B Sistemi di Olginate, conferma quanto emerge dall'Osservatorio cybersecurity & data protection della School of Management del Politecnico di Milano.

Nel 2021 l'Italia ha aumentato, portandola a 1,5 miliardi di euro, la spesa per mettere in sicurezza gli apparati informatici e questo è accaduto nell'anno del nuovo equilibrio post-Covid che si è stabilito fra smart working e presenza in azienda.

Anche fra i clienti di Brusadelli il lavoro da remoto ha dato una forte spinta agli investimenti in sicurezza, nella nuova consapevolezza del rischio di

collegare i sistemi aziendali a computer personali, come accaduto nel periodo di smart working emergenziale praticato semplicemente spostando il lavoratore a casa senza adeguate infrastrutture.

«Chi è in smart working – aggiunge Brusadelli – solitamente non ha una rete protetta oppure naviga in siti non sicuri. Ciò apre le porte ad attacchi che si diffondono alla rete aziendale. Tuttavia le aziende

lecchesi stanno continuando ad investire sul disaster recovery in quanto vogliono essere certe che in caso di attacco possano riprendere la loro operatività in poco tempo e senza perdere dati, o perdendone pochissimi. Per fortuna anche nel Lecchese si sta facendo un po' di implementazione di fibra ottica in modo da poter facilmente triangolare i dati in cloud e poi recuperarli».

Fra alti e bassi l'attenzione da parte delle imprese è aumentata e oggi si mantiene costante. In A&B i tecnici vengono interpellati per sapere come migliorare la sicurezza aziendale e sta aumentando l'adozione di password complesse. Ma, per chi vuol fare di



Luigi Brusadelli, A & B Sistemi

più, le difficoltà di trasporti e di disponibilità di materiali che ora colpiscono pressoché tutti i materiali e prodotti oggi investono anche le consegne dei dispositivi firewall di ultima generazione, per i quali le attese sono di mesi durante i quali i prezzi crescono.

Fra le aziende qualche cedimento sugli investimenti c'è ed è dovuto al fatto che da qualche mese nel Lecchese la priorità si è spostata sui fortissimi rincari dell'energia: «Il risultato – aggiunge Brusadelli – è che molte imprese prendono tempo per avviare attività importanti sulla cyber security, pur essendo consapevoli di quanto sia un asset importante».

M. Del.

[Download](#)

Tracciabilità dei Rifiuti con il Rentri: Confapi scrive al Mite per evidenziare alcune criticità

La sperimentazione del Rentri “Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti” è stata condotta finora prevalentemente con le software house con lo scopo di

garantire una interoperabilità efficace alle aziende che già ora usano un software per registrare le movimentazioni di rifiuti.

Al momento, tutte le imprese hanno la possibilità di accedere ad un "[prototipo](#)" del Rentri per compilare la propria scheda anagrafica e per provare ad utilizzare il registro cronologico, ma non ci sono ancora le parti per la gestione dei formulari.

Si segnala che Confapi, unitamente ad altre sigle che rappresentano le imprese, ha formulato alcune osservazioni e le ha inviate al Mite "Ministero della Transizione Ecologica" per chiedere di affrontare le criticità ancora esistenti ed evitare di mettere in uso uno strumento non efficace.

Per conoscenza, si allega il "manifesto" inviato al Ministero.

(SN/bd)

[5469_N.L._18_-_RENTRI_MANIFESTO_ASSOCIAZIONI_DATORIALI_Rentri.pdf](#)
[Download](#)

Bando Voucher digitale I4-0 base e avanzato: opportunità per le aziende

Come già segnalato con la [circolare Api n.270 del 5 maggio 2022](#) ricordiamo che sono disponibili risorse interessanti per le **aziende** che vogliono innovare utilizzando il "**Bando voucher digitale Industria 4.0**".

- Sul **Voucher base**, area Lecco/Como, ci sono ancora dei fondi a disposizione. A titolo di esempio di misure ammissibili citiamo i casi più comuni: interconnessione delle macchine ai sistemi informativi aziendali, consulenza su ERP, introduzione di CRM, introduzione di tecnologie legate alla stampa 3D, introduzione di software di Business intelligence.
- Sul **Voucher avanzato**, si sottolinea che possono accedere tutte quelle misure che tengono insieme i temi della sicurezza sul lavoro oppure le innovazioni in campo ambientale con le tecnologie I 4.0.

Per maggiori informazioni contattare ApiTech:
silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.
(SN/am)

“Csr Report Semplificato” per Le imprese di Lecco e Como

Il rapporto di sostenibilità raccoglie le buone pratiche messe in atto da un'azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell'impatto sociale e ambientale della sua attività. E' uno strumento sempre più richiesto da clienti, banche, finanziatori, dipendenti, comunità e pubblica amministrazione, attraverso il quale l'impresa può comunicare il valore generato non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale, consolidando la propria reputazione aziendale anche in contesti internazionali.

Il Csr-Report Semplificato è il nuovo strumento che la **Camera**

di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione delle imprese per redigere, con una procedura semplice e guidata, un rapporto di sostenibilità articolato nelle sue diverse possibili componenti.

Tutti i dettagli si trovano sul [sito camerale](#).

Il form di compilazione presenta spazi predeterminati per i testi e titoli già dimensionati, oltrechè una serie di immagini delle quali le imprese possono eventualmente avvalersi. L'impaginazione avviene in automatico ed è strutturata in modo tale da implementare in maniera efficace contenuti, grafica e fotografie.

E' prevista anche la possibilità di avvalersi di un servizio di assistenza e supporto alla redazione. La raccolta delle informazioni necessarie e la loro sistematizzazione è agevolata e consente di ottenere un vero e proprio prodotto di comunicazione che può essere usato sia in formato digitale, sia in formato cartaceo.

Se siete interessati e volete un supporto da Api per la raccolta dei dati, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it

Con l'obiettivo di favorire l'accesso alla piattaforma, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha inoltre previsto una **misura di sostegno alle prime 20 imprese delle province di Como e di Lecco che adotteranno lo strumento Csr-Report Semplificato** per redigere il rapporto di sostenibilità.

A queste imprese sarà garantito accesso gratuito alla piattaforma, assistenza alla compilazione del Report che all'esito sarà disponibile in formato.pdf e in una versione grafica completa stampabile ad alta qualità.

Le imprese registrate che completano il Report potranno inoltre decidere di richiederne la validazione da parte dell'ente certificatore Sqs con il quale è stata attivata una collaborazione nell'ambito del Programma Smart.

(SN/bd)

Direttiva Sup: consultazione pubblica delle Linee Guida Conai

Nei giorni scorsi, in occasione di un webinar dedicato alle Associazioni e ai Consorzi di Filiera, è stata lanciata la consultazione pubblica delle [Linee Guida Conai](#) sull'attuazione in Italia della Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE "sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente" (cd. Direttiva Sup).

In particolare, il documento propone un approfondimento sulle ricadute del provvedimento sugli imballaggi oggetto del perimetro di applicazione, facilitando l'interpretazione della norma grazie a molteplici esempi pratici delle tipologie di imballaggio coinvolte, e una sezione di FAQ che verrà ampliata grazie all'interazione e alle domande delle imprese e degli altri stakeholder.

Queste Linee Guida trattano un tema di grande rilevanza e con ricadute importanti sul mercato, sul mondo delle imprese, e sugli attori che si occupano del fine vita degli imballaggi; è per questo che è stato importante indire una [consultazione pubblica](#), alla quale è possibile partecipare fino al **24 giugno 2022**.

La piattaforma adottata per la consultazione consente, previa identificazione, di inviare a Conai segnalazioni sul documento, commentando direttamente il testo. Il contributo di tutti è molto importante per l'elaborazione di Linee Guida condivise, complete e esaustive: vi invitiamo quindi a

consultare il documento e inviare le vostre segnalazioni.

Il documento consolidato, che riceverà le segnalazioni pervenute in questo mese di consultazione, sarà presentato nell'ambito di un webinar che si terrà il **18 luglio 2022 alle ore 11.**

(SN/bd)

Indici ISA 2021: le novità commentate dall' Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell' Agenzia delle entrate la circolare 18/E/2022, dedicata agli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d'imposta 2021.**

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le **nuove cause di esclusione** previste per il **periodo d'imposta 2021**: trattasi di situazioni nell'ambito delle quali gli **effetti economici negativi della pandemia** (ancora in corso) si sono manifestati con tale **significatività** da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici **correttivi** previsti.

Più precisamente, per il periodo d'imposta 2021, **gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:**

- hanno **subito una diminuzione dei ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1., esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei **compensi** di cui

all'articolo 54, comma 1, Tuir, **di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;**

- **hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;**
- **esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate** da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.

Come anche previsto l'anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla **comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali** previsti all'interno dei relativi modelli. Tali contribuenti, però, potranno **esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati"** potendosi limitare, come detto, alla sola **compilazione del modello**. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

- **dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;**
- **compilare il modello Isa** prescindendo dall'importazione delle **variabili precalcolate** e senza effettuare il calcolo;
- **allegare il modello Isa al modello Redditi.**

Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l'anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, è **preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali** previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2021

14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia

47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e

suburbane

49.32.10 – Trasporto con taxi

49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica

79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 – Attività dei tour operator

79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.52.01 – Corsi di danza

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 – Gestione di stadi

93.11.20 – Gestione di piscine

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 – Gestione di palestre

93.19.92 – Attività delle guide alpine

93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca
(MF/ms)

Al via il registro dei “Titolari Effettivi”

Introduzione

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, contenente il *“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”*.

Il provvedimento entra **in vigore il 9 giugno 2022**.

Il regolamento si compone di 12 articoli, divisi in tre sezioni.

Nella Sezione I, **“Disposizioni generali”** (artt.1-4):

- sono individuate le definizioni;
- è delimitato l'oggetto, unitamente alle finalità;

- sono disciplinati la comunicazione, la variazione e la conferma annuale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva all'Ufficio del Registro delle imprese;
- sono indicati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione.

Nella Sezione II, **“Accesso ai dati e alle informazioni”** (artt. 5-8):

- è disciplinato l'accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi, presenti presso il Registro delle imprese, da parte:
 - delle autorità;
 - dei soggetti obbligati;
 - degli altri soggetti;
- vengono disciplinati sia i diritti di segreteria, che il rilascio di copie e certificati.

Nella Sezione III, **“Disposizioni finali”** (artt.9-12):

- sono regolati i rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli Uffici territoriali del Governo, per consentire l'utilizzo dei dati anagrafici già presenti presso altre banche dati delle persone giuridiche private, dei *trust* e degli istituti affini;
- è richiamata la disciplina europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei Registri degli altri Paesi membri;
- sono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati;
- è prevista la clausola di invarianza.

I titolari effettivi

L'art. 20 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, individua i **criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.**

Il titolare effettivo in questa fattispecie coincide con la

persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la **proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo**.

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**, bisogna dapprima individuare la proprietà, sia diretta, che indiretta.

Si è in presenza di **proprietà diretta** quando una persona fisica detiene la titolarità di una **partecipazione superiore al 25 per cento del capitale** di una società.

Nel caso di **proprietà indiretta**, viene posseduta da una persona fisica la titolarità di una percentuale di **partecipazioni, superiore al 25 per cento** del capitale della società, per il **tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il controllo** del medesimo, in forza:

- a. del controllo della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- c. dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali**, che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questa figura coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società**.

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**,

di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati, come titolari effettivi:**

- a. i fondatori, ove in vita;
- b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Soggetti obbligati alla comunicazione

La comunicazione dei dati e delle informazioni, relativi alla titolarità effettiva, acquisiti tramite la **dichiarazione del cliente** prevista dall'art. 22 del Dlgs. n. 231/2007, deve essere **inviata all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio** territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione:

- nella **sezione autonoma**, dai seguenti soggetti:
 - dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
 - dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- nella **sezione speciale** dai seguenti soggetti:
 - dal fiduciario di *trust* o di istituti giuridici affini.

L'adempimento, in entrambi i casi, potrà essere effettuato mediante **compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa**, adottato con il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 2009.

La prima comunicazione

Per potere effettuare la prima comunicazione, bisognerà **attendere:**

1. la predisposizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 9 luglio 2022),

di un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196);

2. l'adozione e l'entrata in vigore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l'8 agosto 2022), di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare e successivamente modificare e aggiornare le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti per l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e per l'accesso alle stesse;
3. la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro l'8 agosto 2022) e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico, del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico dovranno effettuare la **comunicazione** dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione autonoma, **entro trenta giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri** (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).

I trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla

titolarità effettiva, nella sezione speciale, **entro trenta giorni dalla loro costituzione.**

Variazione dei dati

I soggetti obbligati devono comunicare, sempre mediante compilazione telematica del modello di comunicazione unica di impresa, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, **entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.**

Comunicazione annuale di conferma dati

I soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, **entro dodici mesi:**

- dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
- dalla data dell'ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
- dalla data dell'ultima conferma.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma **contestualmente al deposito del bilancio.**

Tutti i **termini** previsti per le comunicazioni di iscrizione, di variazione e annuali sono **perentori.**

Dati da comunicare

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

- **i dati identificativi** e la **cittadinanza** delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- per le **imprese dotate di personalità giuridica:**

1.

1. l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo

ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;

- per le **persone giuridiche private**, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1.

1. la denominazione dell'ente;
2. la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
3. l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- relativamente ai **trust e agli istituti giuridici affini**, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1.

1. la denominazione del *trust* o dell'istituto giuridico affine;
2. la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del *trust* o dell'istituto giuridico;

- l'eventuale indicazione delle **circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso** alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l'indicazione di un **indirizzo di posta elettronica** per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- la **dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni** previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Sanzioni

La **Camera di commercio** territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2630 c.c., che

prevede:

*“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ..., è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei **trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo**.”*.

Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: è ammesso il pagamento di una **somma in misura ridotta**, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa ($1/3$ di euro 1.032 = **euro 344**) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo $103 \times 2 =$ **euro 206**), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di **sessanta giorni dalla contestazione immediata** o, se questa non vi è stata, dalla **notificazione degli estremi della violazione**.

La **Camera di commercio** territorialmente competente provvede ai **controlli sulle autodichiarazioni**.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 231/2007, l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale è consentito:

- a. al Ministero dell'economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo speciale Polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
- b. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c. all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie

- attribuzioni istituzionali;
- d. alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
 - e. ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria;
 - f. al **pubblico**, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale.

In circostanze eccezionali, l'**accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso**, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore di età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

(MF/ms)

Imu: chiarimenti su nozione di abitazione principale ed esenzione

A norma dell'art. 1 comma 740 della L. 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell'**abitazione principale** o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

In quest'ultimo caso, infatti, l'abitazione principale "di lusso" è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota **ridotta**, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento).

Inoltre, dall'IMU dovuta per l'abitazione principale "di lusso" nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).

L'abitazione principale viene definita dall'art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale "immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica** unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall'art. 5-*decies* del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall'anno **2022**, di scegliere un immobile da qualificare come "abitazione principale" anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell'immobile da qualificare come "abitazione principale" deve essere fatta in sede dichiarativa:

- barrando il campo "15" ("Esenzioni"),
- riportando nelle annotazioni "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019".

Si ritiene altresì opportuno (pur in assenza di specifiche indicazioni ministeriali) inserire il codice 5 ("Abitazione principale") nel campo 1 (relativo alle caratteristiche dell'immobile).

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il **30 giugno 2023**.

In caso di omessa individuazione dell'abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, **alcuna decadenza** dall'agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).

Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l'abitazione principale cui sono accessorie anche le **pertinenze** della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all'IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un'abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due **cantine** autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l'imposta, mentre per l'altra cantina deve essere versata l'IMU applicando l'aliquota deliberata per gli "Altri immobili" (ove per altro l'importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata ai sensi dell'art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all'art. 1 comma 168 della L. 296/2006,

salvo che l'ente locale non abbia stabilito diversamente).

Da ultimo, occorre richiamare la questione di **legittimità costituzionale** sollevata avanti a sé dalla Consulta con l'ordinanza di "autorimessione" del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell'esistenza di alcun **ragionevole** motivo di differenziazione, tale da precludere l'agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.

Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur "**indirettamente**", anche sulla vigente disciplina IMU dell'art. 1 comma 741 della L. 160/2019.

(MF/ms)